

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 888

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI e GIUNTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1993

---

Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI

---



ONOREVOLI SENATORI. - L'intero ordinamento del sistema televisivo italiano è ormai in crisi profonda rispetto agli obiettivi propri di una società pluralistica e di democrazia diffusa. In più il sistema è sottoposto a tensioni crescenti per il rapido avanzare di nuove tecnologie. In questo contesto la crisi della RAI ha connotati di specifica e particolare gravità, sia per la debolezza e l'insufficienza della normativa in atto, sia per gli errori di gestione.

Si impone quindi una revisione della struttura normativa così da avvicinarla ai cambiamenti in corso e da renderla compatibile con le esigenze di pluralismo e di indipendenza richieste dalla società.

Il Parlamento dovrà prendere su di sé, con urgenza, il compito di questo adeguamento. Ma nel frattempo la gravità della crisi e la profondità del dissesto della RAI impongono che si adottino soluzioni di emergenza che assicurino l'erogazione del servizio senza le distorsioni indotte dalla lottizzazione e la turbativa di gestioni improprie e pericolose per l'equilibrio di bilancio.

Non ha senso, pertanto, conservare le attuali modalità di elezione del Consiglio di

amministrazione e di nomina del direttore generale.

Con il presente disegno di legge si propone l'attribuzione delle competenze e dei poteri del Consiglio di amministrazione e dell'attuale direttore generale a un Comitato di gestione, cui affidare per un periodo transitorio (il comitato resta in carica due anni) la responsabilità della gestione al fine di perseguire il risanamento dell'azienda e di ripristinare l'autorevolezza e la dignità editoriale delle sue strutture. Tale Comitato è formato da tre membri nominati di comune intesa dai presidenti delle Camere con assoluta garanzia di imparzialità. Il Comitato è coadiuvato da un direttore generale - nominato dal Comitato e che risponde solo ad esso potendone essere revocato - al quale sono conferiti poteri specifici di gestione. Sulla nomina di questo direttore generale è comunque previsto che la Commissione parlamentare di vigilanza esprima il suo parere, così da affermare la logica del controllo trasparente, da parte del Parlamento, delle caratteristiche personali, di competenza e di adeguatezza professionale dell'incaricato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituito il Comitato di gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Il Comitato di gestione è composto di tre membri nominati, di comune intesa, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

**Art. 2.**

1. Al Comitato di gestione sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione e del direttore generale previsti nello statuto della società vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato resta in carica due anni.

**Art. 3.**

1. Il Comitato di gestione elegge fra i suoi componenti il Presidente.

2. Il Comitato di gestione nomina per il biennio il direttore generale, conferendogli specifici poteri in ordine alla gestione aziendale, e può revocarlo.

3. La nomina del direttore generale è sottoposta a valutazione da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

**Art. 4.**

1. Sono abrogati l'articolo 5, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10. È altresì abrogato l'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223.